

Segue decreto n. 000299/2014

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

OGGETTO: Conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. 212154 del 8 aprile 2014 – Salus S.r.l. - Revoca del decreto del Commissario ad Acta n. U00341 del 26 luglio 2013. Rilascio ex nunc “Conferma dell’autorizzazione all’esercizio della struttura socio-sanitaria denominata RSA SALUS, sita in Roma, via Paolo Monelli n. 59 e rilascio dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i. in favore della società Salus S.r.l., con sede legale in Roma, via Paolo Monelli n. 59”.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss. mm. ii.;

VISTO l’art. 64 del citato Regolamento Regionale n. 1/2002 e successive modifiche ed integrazioni che detta disposizioni in materia di atti d’indirizzo politico-amministrativo;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Dr. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 marzo 2013, n. 53 “Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1”, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del 12 giugno 2013, “Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1”, concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 “Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali”, e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 “Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettera b), della Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 (norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali)” e ss.mm.ii.;

Segue decreto n. U00299/2014

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: Approvazione di: ““Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAASS) – Manuale d’uso” (All. 3), Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3””;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 “Modifica dell’Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60), c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato - denominato Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie”;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 concernente “Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00039 del 20 marzo 2012 “Assistenza territoriale. Ridefinizione e riordino dell’offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane, e a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18 giugno 2012 avente ad oggetto “Avvio delle procedure di accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 8-quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i. di nuovi posti residenza riservati a persone non autosufficienti, anche anziane, tipologia di trattamento di mantenimento”;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00146 del 6 agosto 2012 concernente “Integrazioni al Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012”;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012 che individua i destinatari della procedura disciplinata dal provvedimento medesimo volta, previo rilascio o conferma dell’autorizzazione all’esercizio, all’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 8-quater, comma 7, D. Lgs 502/92 e ss.mm.ii., di nuovi posti residenza riservati a persone non autosufficienti, anche anziane, tipologia di trattamento di Mantenimento - RSA, nei soggetti titolari di strutture indicate alle lettere a), c) d) ed e):

a) strutture con posti residenza realizzati con finanziamenti ex art. 20 Legge 67/1988;

c) strutture con posti residenza in possesso della sola autorizzazione all’esercizio rilasciata ai sensi della normativa previgente l’entrata in vigore della L. R. n. 4/2003;

d) strutture con posti residenza in possesso della sola autorizzazione all’esercizio rilasciata ai sensi della L.R. n. 4/2003;

Segue decreto n. U00209/2014

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

e) strutture con posti residenza già realizzati, in possesso di parere favorevole alla realizzazione rilasciata ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore della L. R. n. 4/2003 ovvero ai sensi e con le procedure di cui alla L. R. n. 4/2003;

TENUTO CONTO che con il predetto Decreto il Commissario ad Acta:

- ha ridefinito la tempistica e le procedure per la verifica dei requisiti per il rilascio o conferma dell' autorizzazione all'esercizio, nonché degli ulteriori requisiti di qualificazione richiesti ai fini dell'accREDITAMENTO unificando le predette verifiche, sia per esigenze di economia procedimentale che per potenziare in tempi brevi l'offerta residenziale di mantenimento a persone non autosufficienti, anche anziane;
- ha individuato l'utilizzo della piattaforma informatica realizzata da LAit SpA – Lazio Innovazione Tecnologica SpA, identificata con l'acronimo SAASS "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli AccredITAMENTI" - già utilizzata ai fini delle procedure avviate con il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010 - per le strutture contraddistinte con la lettera a), c), d) ed e);
- ha individuato le medesime Commissioni di verifica già costituite con provvedimento del Direttore Generale di ciascuna Azienda ASL, e sotto il Coordinamento del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, o suo delegato, per le verifiche previste ai fini del rilascio o della conferma delle autorizzazioni all'esercizio e rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale definitivo;
- ha adottato, come strumento di riferimento per uniformare le attività delle commissioni di verifica delle Azienda ASL in ordine all'accERTAMENTO dei requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie, le "Liste di verifica da utilizzare in sede di sopralluogo per l'accERTAMENTO dei requisiti minimi autorizzativi" disciplinate allo stato attuale con il DCA U0013/2011;
- ha ritenuto necessario agevolare l'opera di verifica della Commissione rendendo più celeri i tempi di intervento, mediante l'accesso, da parte dei componenti della Commissione, a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dai soggetti destinatari della procedura disciplinata dal DCA U00100/2012, anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e di quelli ulteriori di qualificazione e ai titoli di autorizzazione posseduti;

TENUTO CONTO, inoltre, che il Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012, ha disciplinato che:

- i soggetti che intendano ottenere l'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, del D.Lgs. 502/92, devono presentare la domanda di accREDITAMENTO contestualmente all'istanza di rilascio/conferma dell'autorizzazione all'esercizio e sono tenuti a presentare, utilizzando esclusivamente il Sistema Informativo SAASS:
 - la documentazione di cui all'allegato B) parte integrante del DCA n. U00100/2012;
 - i questionari di autovalutazione per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accREDITAMENTO;

Segue decreto n. Voo 299/2014

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- ogni altra documentazione utile a dimostrare il possesso degli ulteriori requisiti di accreditamento stabiliti nell'allegato 2 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010;
- la presentazione della domanda deve avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma informatica SAASS "*Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredamenti*" già utilizzata ai fini delle procedure avviate con il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2011;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta U00076/2013 avente ad oggetto: "*Assistenza territoriale. Rivalutazione dell'offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale a persone non autosufficienti, anche anziane ai sensi del Decreto commissariale n. U00039/2012.*";

PRESO ATTO della nota prot. n. 28450 del 28 marzo 2013 del Direttore Generale dell'Azienda USL RM/A, con la quale, in relazione all'attività di verifica dei requisiti di autorizzazione all'esercizio nonché degli ulteriori requisiti di qualificazione ai fini dell'accreditamento dei soggetti di cui al D.C.A. n. U00100 del 18 giugno 2012, veniva inviato il verbale di verifica per la struttura R.S.A Salus, di proprietà della Salus S.r.l., nonché l'attestazione di conformità;

VISTA la Determinazione regionale n. D4232 del 28 novembre 2006 avente ad oggetto "*Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento della Residenza Sanitaria Assistenziale denominata "SALUS" sita in Roma, via Paolo Monelli n. 59 per n. 80 p.r. complessivi - Riconversione della Casa di riposo "Salus" in RSA – gestita dalla Società "SALUS" sita in Roma, via Paolo Monelli n. 59*";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00341 del 26 luglio 2013, avente ad oggetto: "*Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio della struttura socio-sanitaria denominata "RSA SALUS", sita in Roma, via Paolo Monelli n. 59 e rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., in favore della Società "Salus S.r.l." con sede legale in Roma, via Paolo Monelli n. 59 – ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012*" per n. 80 posti residenza di mantenimento A suddivisi in :

- n. 4 nuclei da 20 posti residenza ciascuno;

PRESO ATTO che con nota ASL RMA n. 776 del 23.12.2013 il Direttore della medesima ASL ha informato di aver proceduto alla costituzione di una nuova Commissione di Verifica Strutture Sanitarie a seguito di alcuni esposti e segnalazioni, con cui erano state riscontrate diverse anomalie procedurali nella fase delle verifiche fino a quel momento effettuate dalla precedente Commissione di verifica, al fine di poter procedere, ove necessario, alle eventuali rettifiche dei medesimi pareri;

VISTA la nota prot. n. 14382 del 14 febbraio 2014, pervenuta in data 20 febbraio 2014 con prot. n. 105018, inviata dall'Azienda USL RM/A, avente ad oggetto: "*RSA Salus sita in Roma, via Paolo Monelli, 59 – gestita dalla SALUS S.r.l., sita in Roma, Via Paolo Monelli, 59 e p.e. il Dott. Riccardelli Francesco. Proposta di revoca atto autorizzativo*", con la quale la nuova Commissione Aziendale a seguito di sopralluogo del 16 gennaio 2014, evidenziava:

Segue decreto n. U00299/2014

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

1) *“la rispondenza **parziale** ai requisiti minimi previsti di cui al DCA 99/2012, motivandola con la presenza di alcune carenze di natura igienico-sanitaria, e, nello specifico, con la mancanza di alcuni ambienti considerati requisiti minimi dal suddetto DCA 99/2012”;*

2) *“sono state, inoltre, rilevate problematiche igienico-sanitarie di natura S.P.R.E.S.A.L. e S.I.A.N.”;*

PRESO ATTO che con la medesima nota la ASL RM/A ha inviato copia del verbale dei sopralluoghi effettuati dalla nuova Commissione di Verifica, in cui venivano rilevate incongruità rispetto al precedente attestato di conformità, rilasciato in data 28 marzo 2013 prot. n. 28450; in particolare si riscontravano, per la prima volta, le carenze ai requisiti minimi autorizzativi di seguito citate:

- *“Primo nucleo: servizi igienici non adeguati a pazienti non autosufficienti a servizio di almeno un terzo dei posti letto; assenza di: locale soggiorno/gioco/TV/spazio collettivo, angolo cottura, sala da pranzo, bagno assistito, armadi per la biancheria pulita, locale deposito carrozzine e materiale di consumo”;*
- *“Secondo nucleo: servizi igienici non accessibili ai disabili a servizio di almeno un terzo dei posti letto; assenza di: locale soggiorno/gioco/TV/spazio collettivo, angolo cottura, locale per il servizio del personale con annesso servizio igienico, armadi per la biancheria, locale deposito carrozzine e materiale di consumo; è presente un bagno assistito anche se privo delle attrezzature per la doccia alle persone disabili, è presente un locale deposito materiale sporco, articolato per piano ma manca il vuotatoio e il lava padelle”;*
- *“Terzo nucleo: servizi igienici non adeguati a pazienti non autosufficienti a servizio di almeno un terzo dei posti letto; assenza di: angolo cottura, bagno assistito, armadi per la biancheria, locale deposito carrozzine e materiale di consumo”;*
- *“Quarto nucleo: servizi igienici non adeguati a pazienti non autosufficienti a servizio di almeno un terzo dei posti letto; assenza di: locale soggiorno/gioco/TV/spazio collettivo, locale per il servizio del personale con annesso servizio igienico, bagno assistito, armadi per la biancheria, locale deposito carrozzine e materiale di consumo”;*
- su entrambi i piani destinati alla RSA venivano pertanto riscontrate difformità rispetto ai requisiti minimi sanciti dal DCA n. 99/2012, nonché delle lievi incongruenze fra le planimetrie inserite in piattaforma S.A.A.S.S. rispetto alla situazione in essere;

PRESO ATTO della nota prot. n. 176734 del 24 marzo 2014, con la quale l'Amministratore della Salus S.r.l. evidenziava che, al fine di regolarizzare la situazione della struttura sanitaria, erano stati realizzati tutti i lavori necessari ad eliminare le carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi necessari all'esercizio dell'attività sanitaria, rilevate dall'Azienda USL RM/A con le note sopra evidenziate;

TENUTO CONTO di quanto relazionato dalla ASL RMA, con la nota prot. n. 212154 del 8 aprile 2014 la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Autorizzazione ed Accreditamento – Completamento Adempimenti L.R. 12/2011 procedeva alla *“Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies Legge 241/90 e ss.mm.ii., del Decreto del Commissario ad Acta n. U00341 del 26 luglio 2013 – Salus S.r.l. – R.S.A. Salus, con sede legale e operativa in Roma, via Paolo Monelli n. 59”*, in quanto la struttura presentava numerose difformità rispetto ai requisiti minimi autorizzativi, presupposti indispensabili

Segue decreto n. 000299/2014

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

per l'emanazione del provvedimento di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e del contestuale accreditamento istituzionale secondo quanto disciplinato dal DCA n. U00100/12 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della nota pervenuta con prot. 218314 del 10.4.2014, con cui la ASL RMA, facendo seguito al procedimento avviato nonché *“alle indagini di polizia giudiziaria in corso”*, non convocava il Legale della RSA Salus per la sottoscrizione dell'Accordo contrattuale ai sensi del DCA U00474/2013;

TENUTO CONTO della nota prot. n. 250066 del 29 aprile 2014, avente ad oggetto *“Salus S.r.l., con sede legale e operativa in Roma, via Paolo Monelli n. 59. Verifica requisiti minimi ai sensi dell'art. 7, comma 4, Legge Regionale n. 4/2003.”* con cui la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Autorizzazione ed Accreditamento – Completamento Adempimenti L.R. 12/2011, a seguito della comunicazione dell'Amministratore della Salus S.r.l., ha richiesto all'Azienda USL RM/A, *“ai sensi dell'art. 7, comma 4, Legge Regionale n. 4/2003, di accertare l'effettivo adeguamento della struttura ai requisiti minimi, al fine di consentire la conclusione dell'iter avviato”* con la nota regionale prot. n. 212154 del 8 aprile 2014;

VISTO l'art. 11 della Legge regionale 4/2003, rubricato *“Vigilanza, sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio”*, il quale prevede espressamente che:

“Nel caso di violazione delle norme della presente legge, la Regione diffida il soggetto autorizzato all'esercizio a provvedere alla regolarizzazione, entro il termine massimo di novanta giorni”;

PRESO ATTO della nota prot. n. 67641 del 12 agosto 2014, pervenuta in data 14 agosto 2014 con prot. n. 467644, inviata dall'Azienda USL RM/A, avente ad oggetto: *“Decreto Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 – Procedimento di accreditamento definitivo strutture sanitarie e socio-sanitarie private – Regolamentazione e verifica requisiti – Verifica ai sensi della L.R. 4/2003 e della L.R. 3/2010”*, con la quale si evidenziava che, a seguito di nuovo sopralluogo compiuto in data 21 maggio 2014, la struttura RSA Salus, sita in Roma, via Paolo Monelli n. 59 risultava *“CONFORME ai requisiti minimi autorizzativi ai sensi del DCA 8/2011”*, in quanto erano state eliminate tutte le cause di non conformità rilevate nel corso del sopralluogo effettuato in data 16 gennaio 2014;

RITENUTO, pertanto, illogico procedere alla diffida, ai sensi dell'art. 11, comma 1, L.R.4/2003, poiché il Legale Rappresentante della RSA Salus Srl. ha motu proprio provveduto all'immediato adeguamento ai requisiti minimi oggetto di contestazione della ASL RMA comunicando tempestivamente, con nota pervenuta il 24 marzo, ancor prima della comunicazione dell'avvio del procedimento del 8.4.2014, il superamento delle difformità, così come accertato dalla ASL RMA in data 21.5.2014;

RITENUTO, pertanto, superata la violazione afferente la *“difformità rispetto ai requisiti minimi autorizzativi, i quali costituiscono presupposto indispensabile per l'emanazione del provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio”* così come eccepito nell'avvio del procedimento nota prot. 212154 del 8.4.2014;

Segue decreto n. U00299/2014

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

RITENUTO tuttavia che la Regione se avesse conosciuto l'effettiva situazione in cui versava la RSA, prima dell'emanazione del DCA U00341/2013, per tutti gli elementi conosciuti solo in fase successiva, non avrebbe provveduto al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio né tanto meno avrebbe rilasciato l'accreditamento istituzionale, ai sensi del DCA100/12;

CONSIDERATO che con il DCA U00341/2013 costituiva il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio già posseduta dalla Società Salus S.r.l., ma che illo tempore la citata RSA non aveva i previsti requisiti minimi autorizzativi, il cui possesso è stato accertato solo successivamente all'avvio del procedimento suddetto;

VISTO, inoltre, il comma 7, dell'art. 8 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recita: *“Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso”*;

TENUTO CONTO, pertanto, che tale disposizione veniva espressamente richiamata nel citato DCA U00341 nella parte in cui prevedeva che:

- *“L'accreditamento istituzionale, comunque, si intende rilasciato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992, comma 7, dell'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recita: “Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso”;*
- *“Trascorso un anno dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi tre mesi, l'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, provvederà alla verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.”;*

CONSIDERATO pertanto che nel lasso temporale intercorso dalla data di emanazione del DCAU00341 del 26 luglio 2013 fino alla successiva verifica con parere favorevole del 14.8.2014 è stato accertato il verificarsi della condizione suddetta tale da comportare *ope legis* *“la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso”*;

RITENUTO, pertanto, di dover concludere il procedimento avviato con la nota prot. n. 212154 del 8 aprile 2014 disponendo per le motivazioni sin qui esposte:

1) la revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. U00341 del 26 luglio 2013 con cui è stato rilasciato il *“Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio della struttura socio-sanitaria denominata “RSA SALUS”, sita in Roma, via Paolo Monelli n. 59 e rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., in favore della Società “Salus S.r.l.” con sede legale in Roma, via Paolo Monelli n. 59 – ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012”* per n. 80 posti residenza di mantenimento A suddivisi in n. 4 nuclei da 20 posti residenza ciascuno;

Segue decreto n. U00299/2014

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

2) rilasciare ex nunc, ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012, in virtù del nuovo attestato di conformità espresso dal Direttore Generale della ASL RMA con nota pervenuta con prot. 467644 del 14.8.2014, il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio rilasciato con Determinazione regionale n. D4232 del 28 novembre 2006 per 80 posti residenza di mantenimento A suddivisi in n. 4 nuclei da 20 posti residenza ciascuno;

3) rilasciare contestualmente l'accreditamento ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., in favore della Società “Salus S.r.l.” con sede legale in Roma, via Paolo Monelli n. 59 per l'attività di n. 80 posti residenza di mantenimento A suddivisi in n. 4 nuclei da 20 posti residenza ciascuno

DECRETA

per le motivazioni descritte in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, di concludere il procedimento avviato con la nota prot. n. 212154 del 8 aprile 2014 disponendo:

1) la revoca del Decreto del Commissario ad Acta n. U00341 del 26 luglio 2013 con cui è stato rilasciato il “*Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio della struttura socio-sanitaria denominata “RSA SALUS”, sita in Roma, via Paolo Monelli n. 59 e rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., in favore della Società “Salus S.r.l.” con sede legale in Roma, via Paolo Monelli n. 59 – ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012*”;

2) il rilascio ex nunc, ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta n. U00100 del 18.06.2012, in virtù del nuovo attestato di conformità espresso dal Direttore Generale della ASL RMA con nota pervenuta con prot. 467644 del 14.8.2014, alla Società Salus S.r.l (P.IVA 05529091000), con sede legale in Roma, via Paolo Monelli n. 59, rappresentata legalmente dal Dott. Riccardelli Francesco, la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, per la struttura socio-sanitaria denominata “RSA SALUS” sita in Roma, via Paolo Monelli n. 59, per l'attività di RSA di n. 80 posti residenza, suddivisi in n. 4 nuclei da 20 posti residenza ciascuno - Tipologia di trattamento: Assistenza residenziale di “Mantenimento A”;

3) il rilascio contestuale dell'accreditamento, ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., in favore della Società “Salus S.r.l.” con sede legale in Roma, via Paolo Monelli n. 59 per l'attività di n. 80 posti residenza di mantenimento A suddivisi in n. 4 nuclei da 20 posti residenza ciascuno.

Il Medico Responsabile della RSA è il Dott. Riccardelli Francesco, nato a Formia (LT) l'11.01.1953, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Roma dal 26.09.1979 con numero d'ordine 27546, in possesso della specializzazione in Chirurgia generale e Chirurgia toracica e pertanto rientrante nella fattispecie attinente la “*documentata attività di servizio per almeno cinque anni nel settore con presenza di almeno quattro ore giornaliere per sei giorni alla settimana e con responsabilità dell'assistenza sanitaria e delle condizioni psicofisiche degli ospiti*” ;

Segue decreto n. 000199/2014

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)**

L'Infermiere Dirigente Responsabile della RSA è la Signora Di Claudio Francesca Franca, nata a Francavilla al Mare (CH) il 20.04.1949, iscritta all'Albo degli Infermieri Professionali del Collegio Provinciale di Roma con posizione n. IP03084, in possesso del Certificato di Abilitazione a Funzioni Direttive nell'assistenza infermieristica;

Il presente Decreto sarà notificato, anche tramite PEC, al Legale Rappresentante della Società "Salus S.r.l.", alla ASL competente per territorio ed al Comune ove ha sede l'attività.

Si richiama l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Medico Responsabile e dell'Infermiere Dirigente Responsabile, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del R.R. n. 2/2007 e s.m.i..

L'accreditamento si intende rilasciato ai sensi dell'art. 8, comma 7, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recita: *"Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso"*.

Si da mandato, trascorsi sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati. L'eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

Roma, li 25 SET. 2014

Il Presidente
Dr. Nicola Zingaretti

